

C61/2015

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle **imprese associate**

= **Loro Sedi** =

Oggetto: Prevenzione incendi: pubblicate le nuove norme tecniche

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 le **nuove norme tecniche di prevenzione incendi**, relative a 34 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011.

Le norme, riportate nel decreto 3 agosto 2015 ed **in vigore a partire dal 18 novembre 2015**, si riferiscono ad attività industriali e produttive quali, tra le altre:

- officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o combustibili, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio (*attività 9*);
- depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m (*attività 36*);
- stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti (*attività 56*);
- cementifici con oltre 25 addetti (*attività 57*).

Si evidenzia che **rimangono esclusi dal campo di applicazione** delle nuove norme gli edifici destinati ad uso civile; gli ospedali/case di riposo; le strutture alberghiere/ricettive; le scuole, nonché i contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi (cosiddetti "diesel tank") e i gruppi elettrogeni.

Alle suddette attività, pertanto, continuano ad applicarsi le relative norme tecniche in vigore. In particolare, per i contenitori-distributori mobili di carburanti finalizzati al rifornimento di macchine in uso presso i cantieri si fa riferimento al D.M. 19 marzo 1990; per i gruppi elettrogeni, il riferimento normativo è costituito dal D.M. 13 luglio 2011.

Le nuove norme tecniche comunque non sostituiscono le norme tecniche di prevenzione incendi vigenti per le singole attività: il progettista ha infatti facoltà di scegliere tra le due tipologie di riferimenti normativi.

Le nuove norme si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività specificate all'articolo 2, comma 1, del decreto in esame, siano esse di nuova realizzazione ovvero esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento di attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, le nuove norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. Nei casi in cui tali misure non siano compatibili, le nuove norme si applicano all'intera attività.

Le norme tecniche possono altresì essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività specificate all'articolo 2, comma 1, del decreto in esame, che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del D.P.R. n.

151/2011.

Per quanto riguarda la struttura delle norme, **il decreto si compone di quattro sezioni:**

- la *sezione G*, "Generalità", contiene i principi fondamentali (tra cui le definizioni e i simboli grafici) per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività;
- la *sezione S*, "Strategia antincendio", contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio. A titolo esemplificativo, sono trattati in questa sezione la reazione e la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l'ésodo, il controllo dei fumi, la sicurezza degli impianti tecnologici, ecc.;
- la *sezione V*, "Regole tecniche verticali", fornisce indicazioni ad hoc per le singole tipologie di attività (o ambiti di esse);
- la *sezione M*, "Metodi", riporta metodologie di progettazione antincendio volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche.

In allegato il testo del decreto. Per quanto riguarda la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, fissata dal D.P.R. n. 151/2011, si veda il documento "Pubblicato in G.U. il regolamento per la semplificazione in materia di prevenzione incendi" del 23 settembre 2011.

<http://www.ance.it/search/search.aspx?src=5c7BKthyRvvEnLAI/ON37tFE9GsDxi2otdKyNN4JQA=&docId=4256&hl=prevenzione+incendi0&id=24>

28 agosto 2015
